

stessa.

Per di più, occorre far presente che l'approvazione di questo disegno di legge verrebbe incontro agli interessi di milioni di persone con disabilità che attualmente non trovano una adeguata tutela da parte dei patronati, rivolti soprattutto, per loro natura, alla difesa dei lavoratori dipendenti e meno attenti alla specificità della normativa concernente la protezione dei portatori di *handicap*.

Si tratta, come si vede, di una proposta di legge rivolta essenzialmente ad ampliare le tutele di coloro che si trovano in effettive condizioni di disagio sociale, comprendendo allo stesso tempo un più ampio ed effettivo riconoscimento delle prerogative delle associazioni ed organizzazioni che operano a tutela delle persone disabili, così come riconosciuto da apposite disposizioni di legge.

Infatti, in essa si prevede espressamente che le organizzazioni, federazioni ed associazioni a carattere nazionale di persone con disabilità e/o loro familiari che senza fini di lucro operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, e che abbiano organi democraticamente eletti, nonché proprie sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, esercitano nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, ciascuno per la specifica categoria di propria competenza, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 13, l'articolo 18, comma 1, della stessa Legge 30 marzo 2001, n. 152.

- d.d.l D'Ambrosio Lettieri "Modifiche alla Legge 11 gennaio 1994, n. 29, in materia di disciplina della professione di fisioterapista non vedente" (atto Senato n. 1573)

Come specificato più avanti nella sezione dedicata al Lavoro, uno dei principali obiettivi cui mirava questa proposta di legge è stato raggiunto grazie all'azione condotta nell'ambito del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Infatti, tutte le autorità ministeriali competenti si sono trovate concordi nell'approvare una interpretazione delle vigenti disposizioni tale da garantire l'accesso al sistema del collocamento obbligatorio anche ai fisioterapisti non vedenti.

La proposta di legge in esame intendeva proprio cercare di risolvere, almeno in parte, la situazione normativa dell'area della riabilitazione che in Italia è stata connotata negativamente da una serie di interventi scoordinati, di natura sia legislativa che amministrativa che giurisprudenziale, che la rendono un *unicum* a livello europeo.

In particolare l'esame delle disposizioni normative che disciplinano la figura del massaggiatore-massofisioterapista e del fisioterapista non vedente si presenta da tempo particolarmente difficile a causa del numero e della complessità delle disposizioni interessate, tuttora in continua evoluzione, ciascuna delle quali non può essere presa in considerazione separatamente dalle altre.

Fra le più recenti in tema di inquadramento giuridico compare la Legge 11 gennaio 1994, n. 29 che disciplina la professione di terapeuta della riabilitazione non vedente, istituendo il relativo albo professionale, in merito al quale è intervenuto nel dettaglio il successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 22 dicembre 1994, n. 775.

L'urgenza di rimettere mano alla disciplina dettata dalla citata Legge n. 29 del 1994, specificamente dedicata ai non vedenti, era, infatti motivata da molteplici fattori di ordine legislativo e sociale; basti pensare alla recente classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla Legge 3 aprile 2001, n. 138, o anche al confuso panorama normativo del settore della riabilitazione. Successivamente la Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ha cambiato la denominazione di «professione sanitaria ausiliaria» in «professione sanitaria», facendo riferimento esplicito ai decreti emanati in base al decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 per quanto concerne il campo proprio di attività e di responsabilità, i relativi profili professionali e gli ordinamenti didattici, prevedendo anche norme transitorie al riguardo.

Il decreto del Ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2000, in materia di equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della citata Legge n. 42 del 1999, ha poi equiparato il diploma di massofisioterapista (corso triennale di formazione specifica ai sensi della Legge 19 maggio 1971, n. 403, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 luglio 1994, n. 741, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. L'articolo 2 del citato decreto ministeriale, infatti, recita: «L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'articolo 1, al diploma universitario di fisioterapista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Al riguardo, va sottolineato che risulta ancora particolarmente arduo verificare il rispetto delle citate disposizioni di legge in materia di percorso universitario abilitante (vedi articolo 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e la Legge 10 agosto 2000, n. 251, nonché in materia di criteri per il riconoscimento della equipollenza dei diplomi conseguiti in conformità con la normativa previgente, ai sensi della Legge n. 42 del 1999 e del citato decreto del Ministro della salute del 27 luglio 2000.

A livello normativo, è opportuno ribadire che l'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo aver dettato disposizioni per la formazione universitaria del personale esercente tutte le professioni sanitarie, ha demandato al Ministero della sanità il compito di individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili. A ciò si è provveduto con l'adozione del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994 n. 741, con il quale è stato individuato nell'area della riabilitazione il profilo professionale ed il percorso formativo del fisioterapista. Correlativamente, il Ministro della sanità ha disposto la soppressione di tutti i corsi diretti a conseguire il diploma di massofisioterapista ai sensi della Legge 19 maggio 1971, n. 403, recante nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (circolare del 22 ottobre 1997, inviata a tutte le regioni).

La citata Legge n. 42 del 1999 ha poi regolato il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento (per il quale è regola generale il previo conseguimento di un diploma universitario per l'esercizio di tutte le professioni sanitarie), con lo scopo di individuare i diplomi già in precedenza conseguiti che potessero considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario, ribadendo la riserva a favore dello Stato in tale materia.

L'articolo 4-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha poi ribadito che «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitaria».

Parimenti, l'articolo 1 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali, ha riconfermato il principio per il quale le figure professionali sanitarie costituiscono un *numerus clausus*, e che quelle attualmente regolamentate e riconosciute dall'ordinamento giuridico sono elencate dal decreto del Ministro della sanità del 29

marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001.

Ancora: la citata Legge n. 43 del 2006, mentre nell'articolo 1 conferisce alle regioni il compito di provvedere alla formazione di «operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie», riconfermando la competenza dello Stato per la formazione di queste ultime, nell'articolo 2 subordina chiaramente l'esercizio delle professioni sanitarie al conseguimento di un diploma di laurea, che ha valore abilitante *ex lege*.

Tutto quanto premesso conferma che, a distanza di quasi quindici anni dalla promulgazione ed entrata in vigore della suddetta Legge n. 29 del 1994, una modifica del provvedimento appare ormai improcrastinabile.

In tale contesto, quindi, si sono riscontrate situazioni di particolare criticità in molte regioni, nelle quali, per motivi diversi, hanno continuato ad esistere (o sono stati appositamente creati) dei percorsi di formazione professionale (o addirittura dei distinti profili professionali) contrastanti con l'ordinamento vigente.

La frequentazione di tali corsi e il conseguimento del relativo diploma ha ingenerato il diffuso, quanto infondato, convincimento di poter ottenere *ex post* l'equipollenza con la laurea in fisioterapia e quindi l'accesso alla corrispondente professione sanitaria, facendo leva su interpretazioni non corrette della normativa statale. Tali iniziative formative non possono tuttavia fornire alcun titolo abilitante e oggi anche la giurisprudenza ne ha affermato l'illegittimità.

Proprio il carattere di specialità della legge in parola impone ancora più energicamente una modifica della disciplina da esso dettata, per metterla al passo con i tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista.

Nel corso della sua storia, infatti, la suddetta Legge n. 29 del 1994 ha consentito il collocamento al lavoro di centinaia di lavoratori non vedenti con reciproca soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato, generalizzato, in seguito, dall'articolo 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

L'opportunità delle presenti proposte di modifica di una legge che ha così ben operato nel passato, al punto che la stessa legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili ha ritenuto di farla espressamente salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti, risiede sostanzialmente nell'adeguamento all'evoluzione normativa del settore che, come prima riferito, ha eliminato nell'area sanitaria tutte le figure professionali che non siano quella del fisioterapista in possesso del relativo diploma universitario, e nella corrispondente modifica dei principi del collocamento mirato al lavoro dei ciechi e degli ipovedenti che abbiano conseguito il titolo stesso.

Più nel dettaglio, il presente disegno di legge tiene conto di tutti i fattori sopra indicati, ed infatti, in primo luogo, laddove si parlava di terapisti della riabilitazione, il nuovo testo prevede la dicitura di «fisioterapisti», risultato che comunque è stato garantito dall'azione del Tavolo tecnico prima descritta.

Inoltre, viene chiarito che la definizione di non vedenti cui fare riferimento è quella contenuta nella citata Legge n. 138 del 2001 che provvede alla classificazione e quantificazione delle minorazioni visive nel nostro ordinamento.

L'aspetto di maggiore rilievo del presente disegno di legge consiste, poi, nella costituzione di uno specifico albo professionale della categoria con un proprio ordine professionale.

Fondamentale, inoltre, appare poi l'articolo 5, laddove si prevedono i nuovi criteri per il collocamento obbligatorio presso datori di lavoro pubblici e privati, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni generali in tema di lavoro delle persone disabili, contenute nella citata Legge n. 68 del 1999.

Infine, viene prevista l'abrogazione delle disposizioni che l'evoluzione normativa ha reso superflue o anacronistiche.

- d.d.l Giacomo Stucchi e altri "Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili" (atto Senato n. 2206)

L'importanza di questo disegno di legge è testimoniata dal fatto che lo stesso è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 19 maggio 2010, purtroppo senza giungere alla approvazione definitiva prima del termine della legislatura.

Si tratta di un testo che ha raccolto e coordinato numerosi disegni di legge che tutti riguardano norme in favore dei lavoratori (pubblici e privati) che assistono familiari gravemente disabili.

In primo luogo, anche per i dipendenti che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, troverebbe applicazione la misura del trattamento economico temporaneo pari al 70 per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

Tale esonero troverebbe applicazione, anche in assenza dei requisiti di anzianità massima contributiva, in favore di quei dipendenti che avessero compiuto il sessantesimo anno di età e delle dipendenti che avessero compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a fronte del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

Inoltre, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che prestano assistenza e cura a familiari disabili gravi verrebbe riconosciuto, su richiesta e sulla base di determinati requisiti, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale verrebbe riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita.

Inoltre, tale diritto, potrà essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile presente all'interno del nucleo familiare e a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i lavoratori saranno tenuti a presentare un'apposita domanda all'INPS con allegato tutti i documenti necessari del caso (ad es. certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 rilasciate dalle Commissioni mediche preposte; dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati dalla legge e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale; certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza; certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi suindicato).

Il disegno di legge prevede anche una adeguata copertura finanziaria attraverso l'aumento di alcune imposte di produzione e di consumo.

- d.d.l Carmen Motta e altri "Disposizioni per il coordinamento della disciplina in

materia di abbattimento delle barriere architettoniche Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili” (atto Camera n. 4573)

Anche il disegno di legge n. 4573 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è stato approvato dalla VIII^a Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e trasmesso in data 24 dicembre 2012 al Senato, purtroppo non in tempo utile per essere approvato prima della fine della legislatura.

In tale importante atto l'intento del legislatore è quello di introdurre nel nostro ordinamento delle disposizioni unitarie, coordinate e di modifica della normativa previgente al fine, da un lato, di individuare delle soluzioni ai problemi tecnici derivanti dalla stessa, e dall'altro, di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale (in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica a tutela di tutti coloro che presentano delle disabilità.

Attualmente si ricorda che il regolamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici in attuazione dell'art. 27 della Legge 118/1971.

La Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e in base all'art. 1, comma 2 della stessa, prevedeva che, il Ministro dei lavori pubblici ha fissato con proprio decreto n. 236 del 14 giugno 1989 le varie prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Ulteriori disposizioni sull'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche sono altresì previste dall'art. 24 della Legge quadro sull'*handicap* Legge 104/1992.

Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell'edilizia) recano, poi, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, già contenute nella Legge 13/1989, nonché nella citata Legge 104/1992.

Nell'art. 12 del citato D.M. 236/1989 prevedeva poi l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l'istituzione di una Commissione permanente da istituirsi con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

La citata Commissione è stata quindi istituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 ed ha concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ha poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione.

In tale relazione sono state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia: tra esse l'art. 27 della Legge 118/1971 che prevede un D.P.R. relativo agli edifici, spazi e servizi pubblici, mentre l'art. 1, comma 2, della Legge 13/1989, trasfuso ora nell'art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell'edilizia), prevede un decreto ministeriale relativo agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.

La Commissione ha suggerito, pertanto, l'emanazione di un unico D.P.R. di riordino dell'intera materia, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori.

Considerato che il predetto regolamento non è stato ancora emanato, nella risoluzione 7/00266- approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) il 17 marzo 2010 – il legislatore ha rilevato la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo pervenendo all'emanazione di un testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La proposta di legge in esame è volta a prevedere l'emanazione di un unico regolamento di delegificazione ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni regolamentari attualmente vigenti, al fine di garantire l'omogeneità e l'unitarietà della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico.

Le disposizioni regolamentari che dovrebbero confluire nel nuovo testo sono contenute nel regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Il comma 1 prevede dunque l'emanazione di un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Sullo schema di regolamento dovrà essere altresì:

- acquisito, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà esprimersi entro trenta giorni;
- sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997;
- acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

Il comma 2 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo D.P.R. saranno abrogati il D.P.R. n. 503/1996 ed il D.M. n. 236/1989.

In tale materia l'Unione è stata costantemente attiva al fine di tutelare al massimo gli interessi e i diritti degli utenti ciechi ed ipovedenti nel campo della mobilità autonoma.

- d.d.l Franca Biondelli e altri "Istituzione di un fondo per il sostegno delle persone con disabilità grave" (atto Senato n. 2699)

Questo disegno di legge riguarda l'istituzione di un fondo per il sostegno delle persone con disabilità grave.

Com'è noto, la materia è particolarmente importante; infatti, secondo l'Osservatorio Terza Età (OTE) in Italia ci sono 7.214.000 disabili e di questi solo 234.000 sono ospiti di strutture assistenziali.

Il numero di persone con disabilità grave ammonta a 2.615.000, ovvero il 4,8 per cento della popolazione italiana, mentre il numero delle persone che, con molta difficoltà, svolge le abituali funzioni quotidiane è pari a 6.980.000. In tutto, quindi, i disabili rappresentano circa il 12 per cento della popolazione italiana.

Come rivela ancora l'OTE, il 50 per cento delle persone disabili vive da sola e, tra queste, l'85 per cento è *over 65*: una situazione delicata, che dovrebbe essere attentamente considerata dai decisori politici.

La disabilità viene intesa, infatti, come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, fattori personali e fattori ambientali, che rappresentano le circostanze in cui egli vive. Ne consegue che ogni individuo, date le proprie condizioni di salute, può trovarsi in un ambiente con caratteristiche che possono limitare o restringere le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale.

Pertanto, partendo da questo presupposto le politiche per la disabilità, dovrebbero collocarsi nell'ambito di un sistema integrato di azioni e provvedimenti finalizzati all'intera popolazione, a partire dalla famiglia. L'*empowerment* della famiglia può essere individuato come la prima e più efficace opportunità sulla quale agire per facilitare i processi d'inclusione sociale e il mantenimento delle relazioni solidali tra generazioni, con particolare riguardo alla trasversalità delle sue responsabilità ed azioni rivolte agli anziani, alle persone con disabilità, ai minori.

Le politiche a sostegno della famiglia assumono, pertanto, una valenza trasversale nel contesto della ridefinizione delle politiche sociali e devono intervenire sulle capacità del

sistema economico e sociale per mantenere un solido sentiero di sviluppo per il Paese. Da qui il riconoscimento che l'ampliamento dei servizi in favore della famiglia è condizione necessaria ma non sufficiente. Il suo sostegno non può essere considerato come una "politica di settore", quanto piuttosto il risultato di una molteplicità di interventi che ne riconoscono il ruolo di vero e proprio "attore di sistema".

In questo contesto, inoltre, la ratifica e l'esecuzione da parte dell'Italia, con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006, ha segnato un importante traguardo per il Paese intero.

La capacità di risposta ai bisogni delle persone disabili è uno degli indicatori principali di un *welfare* moderno, maggiormente inclusivo, equo ed efficiente e la Convenzione rappresenta pertanto uno strumento condiviso dalla comunità internazionale che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili.

Particolarmente significativa è la formulazione dell'articolo 25 di tale convenzione, laddove è previsto che gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità ed in particolare (lettera *b*)) si impegnano a fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione della loro disabilità, compresi i servizi destinati a prevenire ulteriori disabilità, fornendo questi servizi (articolo 25, lettera *c*)) il più vicino possibile alle proprie comunità.

Inoltre, il successivo articolo 26 indica chiaramente come l'obiettivo prioritario degli interventi debba essere sempre rivolto a permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali nonché il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita.

La *ratio* di tale disegno di legge è quella di favorire la ricerca sulle cause, la diagnosi e gli interventi possibili nei confronti della disabilità grave e di garantire un sostegno permanente, continuativo e globale ai soggetti in stato di disabilità grave e alle loro famiglie.

In primo luogo, la normativa propone che venga costituito un "Fondo per il sostegno delle persone affette da disabilità grave" destinato a finalità di ricerca per gli enti che diano valide garanzie e per finalità assistenziali nei confronti di quelle famiglie che, anche in relazione al reddito, sono maggiormente esposte ai sacrifici che un malato grave impone.

Infatti, con l'articolo 1 viene costituito il Fondo presso il Ministero della Salute che, per il tramite di accordi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad assegnarlo sulla scorta di precisi e dettagliati progetti di intervento.

Con l'articolo 2 vengono definite le modalità di erogazione del Fondo, e vengono richiamate le responsabilità delle Regioni e delle Province autonome che hanno specifica competenza in materia. Quindi spetterà a questi ultimi enti la verifica circa la destinazione secondo le finalità proprie e la sussistenza del diritto da parte dei fruitori.

Con l'articolo 3 si definiscono gli obiettivi prioritari sulla base dei quali verranno valutati i progetti presentati dalla Regioni e dalle Province autonome ai fini dell'accesso al riparto del Fondo.

Con l'articolo 4 si definiscono i requisiti minimi delle persone affette da disabilità gravi per la fruizione del Fondo, e potranno essere implementati secondo le esigenze e le realtà territoriali.

Con l'articolo 5 vengono definiti i sistemi di finanziamento agli enti di ricerca fissando vincoli e presupposti ben precisi ai fini dell'erogazione del finanziamento del progetto di ricerca.

Con l'articolo 6 vengono determinate le modalità di finanziamento del Fondo stesso.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

L'unanime riconoscimento ottenuto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la vastità e l'efficacia dell'azione sul piano dei rapporti internazionali, riconoscimento venuto anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Corte dei Conti, ha spinto l'Unione nell'anno 2012 ad un impegno ancora più pregnante ed incisivo secondo le seguenti linee operative:

- ◆ proseguire negli scambi culturali con le altre organizzazioni di ciechi ed ipovedenti a livello internazionale;
- ◆ partecipare alla attività dell'Unione Europea e Mondiale dei Ciechi e del Foro Europeo della disabilità, accettando incarichi di responsabilità;
- ◆ partecipare a progetti internazionali riguardanti le persone non vedenti;
- ◆ compatibilmente con le risorse economiche, organizzare iniziative di aiuto solidale nei confronti di associazioni di non vedenti in difficoltà.

Inoltre si comunica che è stata fornita assistenza ai seguenti rappresentanti:

prof. Tommaso Daniele	Secondo Vice Presidente dell'EBU Delegato dell'EBU nel Comitato di Collegamento delle ONG internazionali con stato partecipativo presso il Consiglio d'Europa Presidente del Consiglio Italiano dei Disabili per i Rapporti con l'Unione Europea (CID.UE) Presidente del Forum Italiano sulla Disabilità Componente del Comitato Verifica Poteri del Forum Europeo della Disabilità
avv. Giuseppe Terranova	Presidente della Commissione Cultura ed Educazione dell'Unione Europea dei Ciechi
dr.ssa Francesca Sbianchi	Componente della Rete Giovani dell'Unione Europea dei Ciechi
prof. Mirko Montecchiani	Componente della Rete Giovani dell'Unione Europea dei Ciechi
prof.ssa Daniela Floriduz	Componente della Rete Bambini dell'Unione Europea dei Ciechi
dr. Filippo Amore	Componente della Rete Ipovisione dell'Unione Europea dei Ciechi
dr.ssa Angela Pimpinella	Componente della Commissione Sordociechi dell'Unione Europea dei Ciechi
arch. Giuseppe Bilotti	Componente della Commissione Mobilità e Trasporti dell'Unione Europea dei Ciechi
sig.ra Luisa Bartolucci	Componente della Commissione Diritti e della rete Comunicazione dell'Unione Europea dei Ciechi
avv. Paolo Colombo	Responsabile nazionale per la rete dell'Unione mondiale dei Ciechi sulla Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti delle Persone con

prof. Rodolfo Cattani	<p>disabilità</p> <p>Presidente della Commissione per le Relazioni con le istituzioni UE dell'Unione Europea dei Ciechi</p> <p>Segretario Generale del Comitato Esecutivo del Forum Europeo della Disabilità (EDF), Presidente del Comitato Verifica Poteri dell'EDF</p> <p>Vice-Presidente della Piattaforma delle ONG Sociali Europee</p>
-----------------------	--

Negli incontri ed eventi tenutisi nel 2012 legati alle loro cariche si sottolineano in particolare le seguenti attività.

- Riunioni della Conferenza delle ONG internazionali con status partecipativo presso il Consiglio d'Europa in rappresentanza dell'Unione Europea dei Ciechi.
- Riunioni del Direttivo, delle Commissioni e dei Gruppi Direttivi dell'Unione Europea dei Ciechi.
- Assemblea Generale dell'Unione Mondiale dei Ciechi.
- Riunioni del Direttivo e Assemblea Generale del Forum Europeo della Disabilità in rappresentanza del Forum Italiano sulla Disabilità e dell'Unione Europea dei Ciechi.
- III Parlamento europeo delle Persone con Disabilità in rappresentanza del Forum Italiano sulla Disabilità e dell'Unione Europea dei Ciechi.
- Partecipazione di tre delegati alla Conferenza europea sull'occupazione e l'imprenditorialità delle persone con disabilità organizzata dall'Unione Europea dei Ciechi tenutasi a Parigi (Francia), 15 – 16 settembre 2012.

- Proseguire negli scambi culturali con le altre organizzazioni di ciechi ed ipovedenti a livello internazionale

- L'Unione ha inoltre aderito all'invito dell'Organizzazione dei Ciechi Spagnola (ONCE) e ha selezionato quattro giovani non vedenti che hanno partecipato a un campo-scuola in Spagna per il perfezionamento della lingua inglese durante l'estate 2012.
- Sono state organizzate interviste a diversi rappresentanti del movimento della disabilità internazionale durante due programmi culturali dell'Unione trasmessi via *audio-streaming*.
- Collaborazione per l'organizzazione e la gestione del corso online di informazione e formazione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.
- Partecipazione al corso di "Formazione dei quadri associativi" per l'argomento "Accesso al Fondo Sociale Europeo".

- Partecipazione ad attività dell'Unione Europea e Mondiale dei Ciechi e del Forum Europeo della Disabilità

- Organizzazione del concorso nazionale di temi sul Braille collegato al concorso bandito dall'Unione Europea dei Ciechi e dalle ditte giapponesi ONKYO/Tenij Mainichi.

- Partecipare a progetti internazionali riguardanti le persone non vedenti

Durante l'anno, è stata curata l'organizzazione di progetti cofinanziati dalla Commissione europea, diffondendo informazioni presso le strutture periferiche sui

programmi comunitari, stimolando la partecipazione delle stesse a progetti, oltre a continuare a partecipare ai progetti già avviati in precedenza.

In particolare nel 2012 l'Unione ha partecipato come partner nei seguenti progetti europei:

- *“Networking for representation”* finanziato dalla Direzione Generale EUROPEAID Sviluppo e Cooperazione della Commissione Europea – Coordinatore: Unione Albanese dei Ciechi (dicembre 2010 – novembre 2012). Il progetto prevede una serie di incontri di formazione per i dirigenti di alcune associazioni di non vedenti dei paesi balcanici per aumentare la loro capacità di lobby sulle autorità pubbliche e per sviluppare una rete di solidarietà regionale tra le associazioni stesse.
- *“Blind people working together in Kosovo”* finanziato dal Fondo europeo dello Strumento per l'Assistenza pre-Accesso (IPA) – Coordinatore: Associazione dei Ciechi del Kosovo (luglio 2012 – luglio 2014). Il progetto si occupa di rafforzare la posizione dei non vedenti in Kosovo in modo che possano superare gli stereotipi etnici, sociali e culturali.
- Campus Internazionale sulla Comunicazione e l'Informatica ICC 12 - ICC si rivolge a Est: – il Campus Internazionale sulla Comunicazione e l'Informatica in Romania finanziato dal Programma Comunitario YOUTH IN ACTION – Coordinatore: Istituto dei Ciechi di Cluj (luglio – agosto 2012) Il progetto ha previsto la realizzazione a Cluj (Romania) di un raduno per giovani non vedenti concentrato sull'informatica e l'autonomia personale.
- L'Unione ha inoltre diffuso informazioni sullo scambio giovanile *“HELP - Scambi Hermès con i produttori locali”*, finanziato dal Programma Comunitario YOUTH IN ACTION – Coordinatore: Associazione Hermès, Il progetto ha previsto la realizzazione a Forcalquier (Francia) di uno scambio tra giovani vedenti e non vedenti sulle attività produttive della campagna.
- È stata anche assicurata la partecipazione italiana per conto del Forum Italiano sulla Disabilità nel progetto *“Lutter contre les discriminations au travail: maintien ou accès au travail pour les aidants bénévoles”*, coordinato dalla Ligue des droits de l'homme.

- Compatibilmente con le risorse economiche, organizzare iniziative di aiuto solidale nei confronti di associazioni di non vedenti in difficoltà

In tale settore, nel 2012, a causa delle gravi difficoltà economiche, l'Unione non ha organizzato iniziative di aiuto solidale nei confronti di associazioni di non vedenti all'estero.

In aggiunta a quanto sopra indicato, relativo ai quattro punti della relazione programmatica, l'Unione:

- ha bandito un concorso tra le proprie Sezioni Provinciali per attività relative all'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni 2012;
- ha aderito all'Alleanza Italiana per l'Anno Europeo dei Cittadini 2013 e ha partecipato alle sue attività;
- dietro richiesta dell'Istituto italiano di cultura a Sofia (Bulgaria), ha effettuato la ricerca sul territorio nazionale di concorrenti non vedenti per la VI edizione del Festival Canoro Internazionale *“Predominanza dello Spirito”*, tenutosi a Devin (Bulgaria) dal 22 al 28 agosto 2012.

ISTRUZIONE

Anche nel corso del 2012 l'impegno nel campo dell'istruzione è stato particolarmente intenso, poiché alle attività consuete, concernenti le problematiche relative all'integrazione scolastica dei minorati della vista, altre se ne sono aggiunte. Di seguito si riportano i risultati conseguiti ed i problemi affrontati dall'Unione in questo delicato settore.

Durante lo scorso anno l'attività dell'Unione in materia di istruzione si è articolata in cinque principali direzioni.

1. Sono stati forniti servizi di informazione e di orientamento, mediante la pubblicazione di Circolari e di articoli di stampa.

Si è riferito, in particolare:

- dei lavori dell'Osservatorio Permanente per l'Integrazione degli Studenti con Disabilità, istituito con decreto ministeriale 30 dicembre 2011;
 - della circolare ministeriale 29 dicembre 2011, n. 110, relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012/2013;
 - della definizione, per ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna delle reti territoriali da esse costituite, ai sensi dell'art. 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, o "*Decreto Semplificazione*", di dotazioni organiche di personale da utilizzare anche in funzioni di integrazione e di sostegno degli studenti con disabilità;
 - della sentenza del 1° marzo 2012, n. 2199, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, di annullamento di nove provvedimenti di assegnazione di sostegno didattico individuale in misura inferiore a quella massima consentita;
 - del "*Protocollo d'intesa per la tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità*" siglato il 12 luglio 2012, dal Ministro dell'Istruzione e dal Ministro della Salute.
 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento delle qualifiche triennali di "operatore amministrativo-segretariale" e di "operatore del benessere", attivati dall'Istituto di Istruzione Superiore "*Elsa Morante*" di Firenze, presso la sede dello storico "*Aurelio Nicolodi*", per l'anno scolastico 2012/2013;
 - del concorso per l'ammissione di cinque studenti non vedenti al corso di laurea in Fisioterapia indetto dall'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2012/2013;
 - del concorso per l'ammissione di 120 candidati al corso *on-line* in tiflologia, indetto dalla Sezione Provinciale di Macerata dell'I.Ri.Fo.R., per l'anno 2013;
 - del comunicato del 6 settembre 2012 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, concernente la tutela del diritto alla riservatezza all'interno delle scuole;
 - del messaggio segretariale del 7 dicembre 2012, concernente la partecipazione dei candidati non vedenti alle prove pre-selettive dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetti con decreto direttoriale 24 settembre 2012, n. 82.
2. Sono stati forniti servizi di consulenza e di assistenza ai soci, ai dirigenti associativi, ai dirigenti scolastici, ai docenti, curriculari e di sostegno, ai genitori, agli studenti e a quanti altri hanno posto quesiti inerenti la normativa scolastica o l'educazione delle persone cieche.

È stata, inoltre, promossa l'attivazione di un servizio di sostegno psicologico, dedicato ai genitori dei bambini e dei ragazzi ciechi. La prestazione del servizio, erogato a livello territoriale, in forma di sportello telefonico, è affidata ad esperti e professionisti, che collaborano all'iniziativa a titolo volontario.

3. Per tutelare e promuovere il diritto allo studio degli alunni e degli studenti ciechi ed ipovedenti, si è operato come segue.

- Nel corso di contatti con il Sottosegretario di Stato all'istruzione, delegato a trattare dei servizi dedicati agli studenti disabili, si è ottenuto l'interessamento del Dicastero al progetto "Autonomia nella Scuola", elaborato dall'Unione e dagli Enti ad essa collegati, la Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita", la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, il Centro Nazionale per l'Autonomia "Helen Keller", la Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, e l'I.Ri.Fo.R.; e si è avuta assicurata la massima vigilanza sull'accessibilità informatica dei libri di testo digitali, dei materiali e degli ausili didattici elettronici e dei servizi *on-line* del Ministero.
- Si è partecipato, assiduamente, alle riunioni dell'Osservatorio Permanente per l'Integrazione degli Studenti con Disabilità, dei due organi che lo compongono, il Comitato Tecnico-Scientifico e la Consulta delle Associazioni, e dei Gruppi di lavoro, cui, in sede plenaria, si è concordato di affidare lo studio di specifici temi.
- Si è, così, preso parte alla definizione degli applicativi per la rilevazione *on-line* dei bisogni degli studenti disabili e la gestione *on-line* del personale docente di sostegno, applicativi implementati, in via sperimentale, nel corrente anno scolastico, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; all'elaborazione del Protocollo d'Intesa Interministeriale del 12 luglio 2012; alla stesura della specifica direttiva ministeriale, con la quale vengono disposti la riorganizzazione e il potenziamento dei Centri Territoriali di Supporto all'integrazione degli studenti disabili attraverso le nuove tecnologie e viene attribuita, alle singole scuole, la facoltà di adottare piani didattici individualizzati per gli allievi con bisogni educativi speciali, non riconducibili a disabilità o a disturbi specifici dell'apprendimento.
- Da ultimo, si è intervenuti al seminario nazionale "La via italiana all'inclusione scolastica. Valori, problemi, prospettive", organizzato dal Dicastero e svolto il 6 dicembre 2012, nel corso del quale l'Amministrazione ha illustrato le strategie che intende mettere in atto per rispondere alle esigenze degli studenti in situazione di svantaggio, tra i quali mette gli studenti con disabilità, gli studenti con disturbi dell'apprendimento o dell'evoluzione e gli studenti con difficoltà, di ordine psicologico e comportamentale, indotte da condizioni di disagio familiare, sociale o linguistico.
- È stato sollecitato l'INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, a ricercare, anche in collaborazione con l'Unione, modalità migliorative della partecipazione degli allievi, ciechi ed ipovedenti, alle prove nazionali di rilevazione degli apprendimenti scolastici, specie nei casi in cui costituiscono prova di esame di Stato.
- È stato chiesto al Ministero dell'Interno, cui sono attribuiti compiti di proposta sulla materia, di raccomandare il mantenimento alle province delle funzioni di assistenza agli studenti disabili della scuola secondaria superiore, funzioni altrimenti trasferite ai comuni, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, o "Decreto Salva-Italia".
- Sono stati attuati interventi, spesso su segnalazione di singoli interessati, presso Istituzioni Scolastiche e/o ad Uffici, centrali e periferici, dell'Amministrazione Scolastica, al fine di predisporre interventi correttivi, nei casi di imperfetta e/o incompleta attuazione delle norme di tutela.

4. Per le ridotte disponibilità di bilancio, non è stato possibile offrire ai Dirigenti associativi, delegati a trattare dei servizi di istruzione, gli incontri di studio, di cui essi hanno, più volte, sollecitata l'organizzazione. Gli argomenti di maggiore interesse e/o attualità sono stati trattati, nei limiti consentiti dalle modalità della comunicazione a distanza, nella mailing list "*uici-istruzione*", in una serie di conferenze telefoniche e in due numeri speciali della rubrica radio *on-line* "*Parla con l'Unione*".
5. Per sostenere e promuovere il diritto allo studio e alla lettura, è stata organizzata la sedicesima edizione del concorso alle borse di studio "*Beretta Pistoresi*", concorso per soli titoli, riservato ai Soci, e si è collaborato alla selezione dell'opera vincitrice della 51° edizione del "*Premio Campiello Letteratura*", nei modi concordati con il Comitato di Gestione del prestigioso riconoscimento.

AUTONOMIA

Nel corso del 2012 l'attività dell'Unione nel settore dell'autonomia ha riguardato diversi aspetti di questa problematica in continua evoluzione.

Sulla scorta delle nuove strategie operative definite in ordine al corretto utilizzo dei sistemi di indicatori tattili a terra (ITT), l'Unione, ha approfondito ulteriormente i problemi connessi alla mobilità autonoma di tutti coloro che soffrono di disabilità visive, nonché allo studio delle tecnologie connesse a tali problematiche, provvedendo a porre in essere alcune sperimentazioni di vario genere, al fine di venire incontro nel modo più proficuo alle reali e concrete esigenze dei minorati della vista che cercano di spostarsi senza accompagnatore.

Durante il corso dell'anno sono state avviate trattative con l'Associazione Disabili Visivi e le principali ditte produttrici nel settore degli ITT per cercare di pervenire all'approvazione di un protocollo d'intesa che definisca un nuovo e definitivo standard di sistema di percorso tattile per non vedenti che coniughi le migliori caratteristiche di quelli attualmente presenti sul mercato e che consenta, altresì, l'utilizzo di tecnologie di informazione vocale ad esso collegate. Questo anche al fine di cercare di rispondere in modo puntuale alle maggiori criticità che gli utenti hanno rilevato nel sistema di indicatore tattile a terra oggi prevalentemente utilizzato.

Non appena sarà ultimata la fase delle trattative, si passerà alla produzione e diffusione del nuovo sistema su tutto il territorio nazionale.

In materia di mobilità, è proseguita l'azione volta a fornire documenti e suggerimenti ad amministrazioni locali e a strutture territoriali dell'Unione, soprattutto concernenti la posa di sistemi di guida e l'installazione di semafori acustici, in merito ai quali prosegue la sperimentazione e l'omologazione di nuovi prototipi, da aggiungersi a quello già riconosciuto sulla base delle caratteristiche di cui alla direttiva C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) 214-7.

Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e specificamente per quanto concerne l'accessibilità dei siti web, sulla base di quanto disposto dalla Legge 4/2004 che ha sancito precisi diritti dei disabili su tale materia, è proseguita l'azione volta ad aumentare il numero dei siti realmente accessibili ai ciechi ed agli ipovedenti, nonché agli altri disabili, non solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche di primarie aziende private, anche attraverso il prezioso ausilio fornito commissione tecnica per la verifica dell'accessibilità dei siti stessi, appositamente creata.

Altra tematica alla quale è stata rivolta particolare attenzione è stata quella delle agevolazioni concesse ai non vedenti per la navigazione in internet.

Infatti, a tale riguardo è stato monitorato attentamente il rispetto di quanto previsto nella Delibera n. 514/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con particolare riferimento all'art. 4, che attua alcuni dei principi salienti del Codice delle comunicazioni elettroniche (di cui al D. Lgs. 1.8.2003, n. 259), e prevede che gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa debbano riconoscere agli utenti ciechi totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet.

In sintesi la norma emanata prevede che per usufruire di tale agevolazione, gli interessati devono presentare una domanda all'operatore che fornisce il servizio al momento della conclusione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale.

Nel citato art. 4 viene anche previsto che gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, dovranno collaborare con almeno un'Associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, al fine di pubblicizzare le disposizioni in parola con le modalità più idonee ad assicurare la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari, nonché al fine di aggiornare o elaborare idonei sistemi comunicativi per agevolare la

presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera. Ovviamente tale ruolo è stato efficacemente coperto dall'Unione con tutta la sua struttura operativa a livello nazionale e locale.

La Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha anche verificato l'attuazione della deliberazione 23 aprile 2008, n. 202/08/CONS, con la quale la predetta autorità ha interpretato ed integrato il contenuto dell'art. 4 della precedente delibera n. 514/07/CONS.

Con tale nuovo provvedimento, in considerazione delle particolari difficoltà incontrate dagli utenti ciechi nella accessibilità ai siti web, viene sancito espressamente che il riconoscimento di un congruo numero di ore mensili di navigazione gratuita agli utenti ciechi totali deve essere considerato lo strumento per attuare la prestazione dei servizi in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti, anche disabili, siano soddisfatte, posto che per tali utenti l'accesso ad Internet da postazione fissa costituisce uno strumento essenziale ai fini della garanzia della libertà di comunicazione e della integrazione socio-lavorativa e necessita di tempi di collegamento di gran lunga superiori rispetto agli altri utenti.

Conseguentemente l'Autorità ha stabilito che gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa debbano riconoscere agli utenti ciechi la fruizione del beneficio di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione, a prescindere dalla tecnica e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente, sia in tutte le proprie offerte a consumo sia tramite una riduzione del 50 per cento del canone mensile nelle offerte *flat* di sola navigazione in Internet o della parte di canone relativa alla navigazione in Internet qualora nell'offerta siano compresi altri servizi. In ogni caso il primo cambio di piano tariffario richiesto dall'utente deve essere gratuito. Tutti i gestori hanno avuto a disposizione un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale (che è avvenuta il 21.5.2008) ed hanno, in tal modo, iniziato ad adeguarsi più puntualmente.

Nello stesso anno, si è proseguito nel completamento di un ulteriore progetto di rilievo nazionale attivato dall'Unione, quello denominato "*Easy Walk*", iniziativa che all'interno dell'intervento denominato "Progetto SAX: Sistemi avanzati per la connettività sociale", consiste nella creazione di un programma che, installato sul cellulare e utilizzando la tecnologia satellitare, fornisce ai non vedenti indicazioni sul percorso richiesto, nonché assistenza in caso di necessità.

L'impegno, che si è attuato particolarmente nella fornitura di servizi prevista nell'appalto bandito dalla Regione Puglia, della quale l'Unione è risultata aggiudicataria, si è articolato nelle seguenti attività:

- analisi della domanda di servizi di connettività sociale tramite telefonia mobile presso le persone non vedenti e ipovedenti;
- selezione dei destinatari del sistema di servizi;
- avvio e sperimentazione del sistema di servizi di supporto alla mobilità di persone non vedenti e ipovedenti tramite telefonia mobile;
- comunicazione del servizio presso gli utenti;
- monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utenza.

Nel mese di dicembre a Torino presso l'Auditorium della RAI, in occasione della Giornata delle persone con disabilità, è stato presentato un servizio già operante in tutto il territorio nazionale realizzato dal gruppo Intesa San Paolo, con la collaborazione del Segretariato sociale della RAI, dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e dell'I.RI.Fo.R. del Piemonte.

Il servizio consiste nell'attivazione di un apparecchio con schermo ad alta definizione e visibilità, accessibile agli ipovedenti, in sostituzione dei vecchi modelli, in tutti gli oltre 7.000 sportelli bancomat del gruppo Intesa San Paolo, di questi 5.300 hanno anche il sintetizzatore vocale che ne permette l'utilizzo, in piena autonomia, anche dai ciechi. Lo

scopo dell'iniziativa è stato quello di superare un ostacolo segnalato da molti utenti, al fine di permettere al disabile visivo la gestione autonoma delle operazioni di prelievo, richiesta estratto conto e ricarica cellulare. Il suo utilizzo in modalità accessibile è semplice: basta premere il tasto "5" prima di inserire la carta bancomat ed immediatamente lo schermo si modifica diventando più definito e con caratteri ingranditi ed, inserendo una cuffia nel *jack* a fianco della fessura per la tessera, una voce guida il non vedente nelle varie operazioni. Va sottolineato al riguardo la collaborazione con il gruppo Intesa San Paolo, per questa importante realizzazione perché non si tratta di una sperimentazione di facciata, né di una iniziativa assistenziale, ma di una scelta di politica aziendale che intende promuovere così l'inclusione dei disabili visivi nel circuito del processo economico fatta nella cultura dell'integrazione sociale offrendo pari opportunità di accesso ai suoi servizi ai bisogni di tutti i cittadini. attraverso la piena accessibilità e usabilità del prodotto installato in tutte le filiali del gruppo.

È stata rafforzata anche la collaborazione già in atto con la RAI, in particolare sotto i seguenti profili:

- rispetto dell'art. 8 del contratto di servizio Stato-RAI nel quale è, fra l'altro, stabilito che la RAI dovrà dedicare particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili ed il superamento dell'*handicap* eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei propri programmi.
- Garanzia di accesso alla propria offerta multimediale e televisiva alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD e del proprio portale internet.

Nel contratto è anche previsto l'impegno a:

- ❖ incrementare progressivamente, nell'arco del triennio, il volume delle offerte specifiche di cui sopra fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;
- ❖ ampliare progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati e in diretta;
- ❖ migliorare la qualità del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;
- ❖ promuovere la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità.

In materia di audiodescrizioni la Presidenza Nazionale ha raccolto le numerose proteste pervenute da buona parte della base associativa derivanti dalla interruzione del servizio pubblico causata da contrasti fra la RAI e la società che realizza le audio descrizioni medesime. Sul punto, l'Unione è intervenuta in occasione della V Giornata Nazionale del Braille ribadendo come la cecità rappresenta una minorazione gravissima, i cui condizionamenti si sono accresciuti con l'avvento della civiltà delle immagini. Il ripristino del servizio di audiodescrizione dei programmi televisivi è fondamentale e necessario per tutti coloro che presentano un deficit visivo in modo da tutelare e garantire agli stessi il diritto di informazione e di accesso alla cultura. In personale è stata ribadita l'importanza di un intervento immediato affinché i programmi televisivi siano nuovamente fruibili anche dai ciechi e che venga ripristinato un diritto conquistato a fatica dopo anni di grande sensibilizzazione della RAI.

In materia di contratto di servizio si è anche provveduto a vigilare sul rispetto delle